

Art. 1

Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Utenza

1. L'Azienda elettrica comunale (denominata in seguito AECEB) è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.
L'Azienda elettrica comunale è gestita ed amministrata dal Municipio.
2. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda elettrica comunale di Bironico e i suoi utenti.
Sono riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e delle leggi vigenti in materia.
3. Per la fornitura di energia elettrica in particolari zone del territorio comunale l'AECEB si riserva di stipulare contratti con altre Aziende fornitrici.
4. In casi particolari, per esempio: quando si tratti di fornitura di energia all'ingrosso, di fornitura per allacciamenti provvisori in occasione di esposizioni o feste di Società del nostro Comune, l'AECEB può stabilire condizioni speciali di allacciamento e proporre al Municipio di stipulare contratti particolari di fornitura, deroganti il presente Regolamento e le tariffe generali.
4. Gli organi dell'AECEB sono:
 - a) il Consiglio comunale
 - b) il Municipio
 - c) la Commissione AECEB
nominata dal Municipio e composta da un Presidente (capo dicastero) e da quattro membri.
 - d) la Commissione della gestione.

Art. 2

Condizioni di fornitura

1. L'AECEB ha la privativa per la fornitura di energia su tutto il territorio da essa alimentato, ai sensi della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
2. L'AECEB fornisce energia elettrica sulla base del presente Regolamento, nel limite delle possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti.
3. L'AECEB è autorizzata a chiedere agli utenti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti.
4. La fornitura di energia ha inizio soltanto se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3
Regolarità della fornitura

1. L'AECB assicura una fornitura continua e completa nei limiti usuali di tolleranza per la tensione e la frequenza.
2. L'AECB ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica nei casi seguenti:
 - a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.
 - b) eventi straordinari quali incendi, esplosioni, innondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni e sovraccarico della rete, ecc.
 - c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore.
 - d) penuria di energia nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese.

L'AECB terrà conto, in simili casi nella misura del possibile, dei bisogni degli utenti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate in precedenza all'utenza.

3. Gli utenti sono tenuti a prendere tutte quelle disposizioni atte ad evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso della corrente come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.
4. Gli utenti con possibilità di produzione propria o di prelievo di energia da terzi devono provvedere affinché, in casi di interruzione di corrente nella rete dell'AECB, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possano venir ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'AECB.
5. Gli utenti non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e frequenza come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di energia.

Art. 4
Modalità di fornitura e impiego dell'energia

1. L'AECB fornisce, nei limiti delle sue reti, l'energia per l'illuminazione, il riscaldamento e la forza motrice ai privati ed alle industrie sotto forma di corrente alternata, trifase alla frequenza di 50 periodi ed alla tensione di 230 Volt per la luce e 400 per la forza.
2. Apparecchi di qualsiasi genere sono ammessi purché la capacità degli impianti di distribuzione lo permetta e il loro impiego non provochi oscillazioni di tensione o altri disturbi.

L'utente, l'installatore o il fornitore di apparecchi deve informarsi in tempo, presso l'AECB, sulle possibilità di allacciamento e sulle condizioni di tensione.

3. L'AECB rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni e alle norme dell'Associazione svizzera degli elettrodomestici (ASE) o che disturbano gli impianti elettrici degli abbonati vicini (in particolare quelli di ricezione radio e televisione, ecc.) o che perturbano gli impianti di comando a distanza dell'AECB. Inoltre l'AECB rifiuta l'allacciamento di impianti eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione di installatore.
4. L'allacciamento di impianti di riscaldamento elettrico e climatizzazione è soggetto ad autorizzazione.
L'utente deve presentare una domanda preliminare corredata da un calcolo del fabbisogno di energia allestito da una ditta specializzata e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti.
Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'AECB a concederne altre né ad estendere e potenziare quelli esistenti.
L'AECB si riserva di rifiutare l'allacciamento d'impianto per il riscaldamento elettrico per motivi di ordine tecnico economico e se non sono rispettate le disposizioni speciali per impianti di riscaldamento elettrico dei locali.
L'AECB può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.

Art. 5

Richieste e disdette di fornitura

1. L'utente può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
Nel caso di disdetta l'utente è tenuto al pagamento dell'energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli eventuali importi fissi stabiliti dalle tariffe.
2. Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato in tempo utile all'AECB sia dall'utente che parte, sia dal proprietario dello stabile.
Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.
3. Il proprietario è responsabile nei confronti dell'AECB del consumo di energia e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'AECB per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
4. Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto un preventivo accordo con l'AECB.

Art. 6
Allacciamenti alla rete di distribuzione

1. L'esecuzione dei collegamenti tra gli impianti esistenti e il punto di fornitura è di competenza dell'AECEB, la quale decide il modo di esecuzione, il tracciato e la sezione delle condotte sia aeree che in cavo, come pure la posizione delle valvole principali e degli apparecchi di misurazione. Per l'installazione dei collegamenti, delle valvole principali, degli apparecchi di misurazione, ecc. l'AECEB terrà conto il più possibile dei desideri del proprietario interessato.
2. L'AECEB esegue un solo allacciamento per un singolo immobile.
Eventuali derivazioni a stabili appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del proprietario.
3. Gli allacciamenti dalla linea di distribuzione (aerei o con cavo) fino alla valvola principale dello stabile sono a carico dell'utente.
Il nuovo utente è tenuto a versare all'AECEB un importo pari all'80 % del costo del nuovo allacciamento prima dell'inizio del lavoro e il saldo a trenta giorni dall'invio della fattura.
4. Gli allacciamenti restano di esclusiva proprietà dell'AECEB la quale ha il diritto di collegare alla rete altri utenti.
La manutenzione di detti allacciamenti spetta all'AECEB.
5. Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'AECEB ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle linee aeree.
Il proprietario del fondo autorizza il taglio di alberi e rami che possono dar luogo a perturbazioni sulle linee. È impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni alle proprietà o alle colture.
6. Se un allacciamento deve venir rinforzato valgono, per analogia, le disposizioni adottate per i nuovi allacciamenti.
7. L'AECEB decide se l'allacciamento debba essere aereo o sotterraneo. Tiene tuttavia conto, nella misura del possibile, delle preferenze del proprietario.
8. Se l'utente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.
In caso che l'AECEB dovesse sostituire la rete aerea con una rete sotterranea, essa si assume le spese di allacciamento sino alle valvole d'introduzione; qualsiasi altra spesa è a carico del proprietario. L'ubicazione delle valvole di introduzione è stabilita dall'AECEB.
9. Se l'alimentazione di un immobile esige l'installazione di trasformatori, il proprietario deve mettere **gratuitamente** a disposizione lo spazio necessario. Egli accorderà all'AECEB il diritto di superficie ai sensi dell'articolo 675 del Codice Civile Svizzero con

iscrizione della servitù al registro fondiario.

L'ubicazione del locale di trasformazione viene fissata di intesa tra l'AECB e il proprietario.

Il locale deve rispondere ai requisiti richiesti dall'AECB.

Senza particolari disposizioni contrattuali, il proprietario farà eseguire a sue spese tutte le opere civili nella stazione di trasformazione, secondo le indicazioni dell'AECB.

Il pagamento delle spese di allacciamento e dell'impianto elettrico della stazione verrà stabilito, caso per caso, previo accordo tra il proprietario e l'AECB, tenuto conto in particolare della possibilità di usare la stazione di trasformazione per altri utenti. Se del caso il proprietario sarà tenuto ad accollarsi il costo completo della cabina.

Gli apparecchi elettrici restano di proprietà dell'AECB. La stessa ha il diritto di usare la stazione di trasformazione anche per altre forniture e di posare i necessari collegamenti.

Art. 7

Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda

1. Se in prossimità di un allacciamento aereo devono essere eseguiti lavori (rinnovo di facciate, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'AECB provvede a proprie spese all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea.

Art. 8

Impianti per l'illuminazione pubblica

Previo intesa con il proprietario del terreno e dell'immobile, l'AECB può utilizzare, senza corrispondere indennità, la proprietà privata per l'impianto e la manutenzione di installazioni per

l'illuminazione pubblica. L'AECB fa eseguire e mantiene a proprie spese queste installazioni; le stesse rimangono di sua proprietà. Eventuali danni vanno a carico dell'AECB se non sono da attribuire a negligenza del proprietario dello stabile.

Art. 9

Impianti interni e loro controllo

1. Gli impianti interni possono venir eseguiti, mantenuti, modificati o ampliati solo da installatori in possesso di una concessione dell'AECB.
2. Gli installatori devono inoltrare domanda scritta (su modulo apposito) per l'esecuzione, la modifica o l'ampliamento di impianti interni, per il controllo degli stessi e la posa dei contatori.
3. Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla Legge federale sugli impianti elettrici, alle norme dell'ASE (Associazione svizzera elettrotecnici) e alle prescrizioni emanate dall'Azienda (PAE - Prescrizioni delle Aziende elettriche di distribuzione concernenti gli impianti interni).
4. I proprietari di impianti sono tenuti a mantenerli in buono stato e far riparare

immediatamente qualsiasi difetto.

5. L'AECEB tramite i suoi incaricati, esegue periodicamente il controllo degli impianti interni prescritto dalla legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente debole e forte. I proprietari degli stabili sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini Prescritti dall'AECEB e a proprie spese.
Il controllo degli impianti interni, prescritto dalla legge federale, non riduce le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.
6. A coloro che sono incaricati dall'AECEB di effettuare controlli degli impianti interni e lettura dei contatori deve venir permesso, durante le ore di lavoro e in qualsiasi momento in caso di perturbazioni, il libero accesso a tutti i locali dove si trovino impianti o apparecchi elettrici.
7. Non è permesso né cambiare le valvole di utente, né eseguire allacciamenti provvisori. Qualora fosse necessario un cambiamento delle valvole, la spesa risultante sarà a carico dell'utente.

Art. 10

Linee e cavi di trasporto e di raccordo

Ogni proprietario di terreni deve accordare il permesso per la posa di linee aeree e sotterranee sui propri fondi, quando ciò risponda a un'esigenza tecnica ed economica dell'AECEB.

Quest'ultima si impegna a scegliere un tracciato che causi il minimo di inconvenienti al proprietario e a modificare a proprie spese gli impianti qualora, per il mutamento della destinazione del fondo, essi ne impedissero la libera disposizione.

Art. 11

Impianti di misurazione

1. I contatori e gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti e installati dall'AECEB e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. Il proprietario dell'immobile, rispettivamente l'utente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'AECEB tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e di comando; deve pure mettere a disposizione dell'AECEB lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi.
Inoltre deve far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura e comando.
Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di controllo sono a carico dell'AECEB.
2. L'AECEB esige una tassa annua per ogni apparecchio installato.
3. Se per colpa dell'utente o di terzi, i contatori o altri apparecchi dovessero guastarsi, l'utente dovrà sopportare le spese di sostituzione o di riparazione.
Solo gli incaricati dell'AECEB sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare i contatori.
Chiunque manometta i contatori o tolga i piombi da questi o da altri apparecchi senza

l'autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che ne possono derivare e sopporterà le spese di revisione e taratura. L'AECEB si riserva di denunciare il colpevole all'autorità giudiziaria.

4. L'utente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di Metrologia.
Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
5. Gli apparecchi la cui inesattezza non superi i limiti di tolleranza legale, sono considerati esatti.
6. Gli utenti devono segnalare immediatamente qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi.

Art. 12 **Misura dell'energia**

1. Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori. La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente da un incaricato dell'AECEB. In taluni casi l'utente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati all'AECEB.
2. Ad eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc. si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.
Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura.
Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'AECEB che terrà conto equamente delle indicazioni dell'utente.
Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione.
Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.
3. L'utente non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio il circuito a terra, il cortocircuito, ecc.

Art. 13
Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite dal Municipio di Bironico entro i minimi ed i massimi previsti dal punto 4. Le tariffe di cui al presente articolo sono modificate dal Consiglio comunale.
2. L'AECB ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.
3. L'utente che cede l'energia a terzi, per esempio a subaffittuari, non può applicare tariffe maggiorate.
4. Le tariffe sono fissate nel seguente modo:

a) tasse di consumo	minimo	massimo
1. <u>economie domestiche e energia calorica</u>		
- estiva diurna	fr. 0.12	fr. 0.45
- estiva notturna	fr. 0.12	fr. 0.45
- invernale diurna	fr. 0.12	fr. 0.45
- invernale notturna	fr. 0.12	fr. 0.45
2. <u>industrie con un'attività notturna</u>		
- estiva diurna	fr. 0.16	fr. 0.45
- estiva notturna	fr. 0.16	fr. 0.45
- invernale diurna	fr. 0.16	fr. 0.45
- invernale notturna	fr. 0.16	fr. 0.45
3. industrie, aziende artigianali, aziende agricole, autorimesse, stazioni di servizio, commerci, esercizi pubblici e cantieri edili		
	fr. 0.16	fr. 0.45
b) <u>tassa base (annua)</u>		
limitatori:		
- 3 x 15 A	fr. 40.--	fr. 80.--
- 3 x 25 A	fr. 72.--	fr. 144.--
- 3 x 35 A	fr. 100.--	fr. 200.--
- 3 x 60 A	fr. 200.--	fr. 400.--
per valvole superiori a 60 A verrà posato un contatore a punta.		
c) <u>punta</u>	fr. 15.--/Kw	fr. 30.--
d) <u>tassa noleggio contatori (annua)</u>	fr. 20.--	fr. 60.--
e) <u>tassa noleggio orologi e ricettori (annua)</u>	fr. 20.--	fr. 40.--

f) tassa allacciamento	fr. 500.--	fr. 8'500.--
g) tassa di diffida	fr. 20.--	fr. 40.--

Art. 14
Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture vengono inviate agli utenti a intervalli regolari fissati dall'AECB. Eventuali contestazioni delle fatture devono essere notificate all'Azienda entro 10 giorni dalla data di emissione. L'AECB si riserva di richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo. Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati, di posare contatori a prepagamento o di inviare fatture intermedie. I contatori a prepagamento possono venire regolati in modo che una parte delle monete introdotte sia destinata ad estinguere un debito nei confronti dell'AECB. I costi di posa, di smontaggio e di esercizio sono a carico dell'utente.
2. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni; dopodiché l'AECB si riserva il diritto di iniziare la procedura esecutiva, di posare un contatore a prepagamento o di interrompere la fornitura di energia. Le spese di diffida saranno addebitate all'utente.
3. Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, riservate le disposizioni del cpv. 2.

Art. 15
Cauzioni

1. L'AECB può chiedere all'utente un deposito a titolo di cauzione.
2. Tale cauzione può essere prestata mediante deposito in contanti, libretto di risparmio o di deposito, oppure con una garanzia bancaria con vincolo solidale.
3. Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito, l'AECB può rifiutare l'erogazione di energia elettrica o interromperla se la stessa è già in atto.

Art. 16
Contratti e convenzioni

Il Municipio, su preavviso della Commissione AECB, ha la facoltà di stipulare contratti e convenzioni speciali.

Art. 17

Sospensione della fornitura di energia

1. L'AECEB si riserva pure il diritto di togliere la corrente, senza preavviso alcuno in caso di illecito consumo o di sottrazione di corrente e per l'ingiustificato rifiuto di accesso agli addetti dell'AECEB ai locali in cui si trovano le installazioni.
2. L'AECEB potrà togliere la corrente, con preavviso in lettera raccomandata nei casi seguenti:
 - trasgressioni al Regolamento;
 - cambiamenti arbitrari delle installazioni senza preventiva comunicazione scritta e relativa autorizzazione;
 - rifiuto a far eseguire riparazioni alle installazioni riconosciute difettose.
3. La sospensione dell'energia non dà diritto all'utente ad indennizzi di sorta, né alla rescissione del contratto, né alla riduzione della tassa minima.

Art. 18

Contestazioni di ordine tecnico

Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 19

Proroga di Foro per contestazioni di ordine giuridico

È competente il Tribunale di Lugano.

Art. 20

Disposizioni finali

Contro le decisioni e le disposizioni dell'Azienda elettrica comunale può essere interposto reclamo presso il Dipartimento delle Istituzioni entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il Regolamento precedente. Esso entra in vigore con il 1. gennaio 1994, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Il Sindaco:	La Segretaria:
Mauro Zucchetti	Tiziana Travaglini

Approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 14 dicembre 1993

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:	La Segretaria:
Michele Berti	Tiziana Travaglini

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione 3 maggio 1994

Dipartimento delle Istituzioni

Il Consigliere di Stato:	Il Segretario:
A. Pedrazzini	G. Santini

INDICE

Art. 1	Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Utente	1
Art. 2	Condizioni di fornitura	1
Art. 3	Regolarità della fornitura	2
Art. 4	Modalità di fornitura e impiego dell'energia	2
Art. 5	Richieste e disdette di fornitura	3
Art. 6	Allacciamenti alla rete di distribuzione	4
Art. 7	Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda	5
Art. 8	Impianti per l'illuminazione pubblica	5
Art. 9	Impianti interni e loro controllo	5
Art. 10	Linee e cavi di trasporto e di raccordo	6
Art. 11	Impianti di misurazione	6
Art. 12	Misura dell'energia	7
Art. 13	Tariffe	8
Art. 14	Fatturazione e pagamenti	9
Art. 15	Cauzioni	9
Art. 16	Contratti e convenzioni	9
Art. 17	Sospensione della fornitura di energia	10
Art. 18	Contestazioni di ordine tecnico	10
Art. 19	Proroga di Foro per contestazioni di ordine giuridico	10
Art. 20	Disposizioni finali	10